

REGOLAMENTO (CEE) N. 793/93 DEL CONSIGLIO

del 23 marzo 1993

relativo alla valutazione e al controllo dei rischi presentati dalle sostanze esistenti

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione (1),

in cooperazione con il Parlamento europeo (2),

visto il parere del Comitato economico e sociale (3),

considerando che le disparità esistenti nelle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in vigore o in fase di preparazione negli Stati membri per quanto riguarda la valutazione dei rischi connessi con le sostanze esistenti rischiano di ostacolare gli scambi tra gli Stati membri e di creare distorsioni di concorrenza;

considerando che le misure che sono relative al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri e che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno nella misura in cui riguardano sanità, sicurezza, protezione dell'ambiente e protezione dei consumatori devono perseguire un livello di protezione elevato;

considerando* che, al fine di garantire la protezione dell'uomo, compresi i lavoratori e i consumatori, e dell'ambiente occorre procedere a livello comunitario ad una valutazione sistematica dei rischi connessi con le sostanze esistenti che figurano nell'EINECS (European Inventory of Existing Commercial Substances) (4);

considerando che, a fini di efficacia e di economia, è necessario attuare una politica comunitaria che consenta di ripartire e coordinare i compiti tra gli Stati membri, la Commissione e gli industriali;

considerando che il regolamento costituisce lo strumento giuridico appropriato in quanto impone direttamente ai fabbricanti e importatori obblighi precisi che devono essere attuati allo stesso tempo e nello stesso modo nell'insieme della Comunità;

considerando che, per poter effettuare una valutazione preliminare dei rischi connessi con le sostanze esistenti ed individuare i problemi più urgenti, occorre raccogliere talune informazioni e taluni dati relativi alle prove delle sostanze esistenti;

considerando che si devono esentare da tali obblighi di informazione alcune sostanze che, per le loro proprietà intrinseche, presentano solo rischi generalmente riconosciuti come minimi;

considerando che occorre che le informazioni siano trasmesse dai fabbricanti e dagli importatori alla Commissione che ne trasmette copia a tutti gli Stati membri; che occorre tuttavia prevedere la possibilità, per uno Stato membro, di chiedere ai fabbricanti e importatori stabiliti nel suo territorio di trasmettere simultaneamente queste stesse informazioni alle loro autorità competenti;

considerando che, per poter valutare il rischio potenziale connesso con talune sostanze esistenti, è necessario chiedere ai fabbricanti ed importatori di trasmettere informazioni complementari o eseguire prove complementari su determinate sostanze esistenti;

considerando che è necessario redigere a livello comunitario elenchi di sostanze prioritarie che richiedono particolare attenzione; che occorre che la Commissione presenti, entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento, un primo elenco di priorità;

considerando che la valutazione dei rischi connessi con le sostanze figuranti negli elenchi di priorità deve essere effettuata dagli Stati membri; che questi ultimi devono essere designati a livello comunitario sulla base di una ripartizione dei compiti la quale tenga conto della situazione degli Stati membri stessi; che occorre altresì stabilire a livello comunitario principi di valutazione dei rischi;

(1) GU n. C 276 del 5. 11. 1990, pag. 1.

(2) GU n. C 280 del 28. 10. 1991, pag. 65, e GU n. C 337 del 21. 12. 1992.

(3) GU n. C 102 del 18. 4. 1991, pag. 42.

(4) GU n. C 146 del 5. 6. 1990, pag. 1.